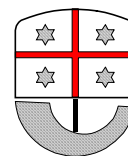




UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

OBIETTIVO "COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE"

PROGRAMMA OPERATIVO

2007-2013

Parte Competitività

COFINANZIATO DAL F.E.S.R. - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

ASSE 1 INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'

**Bando Azione 1.2.3
"Innovazione"**

Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. del
Pubblicato sul Supplemento Ordinario al BURL n. del

1. Riferimenti normativi

- Legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 “Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell’innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione”
- Deliberazione di Giunta Regionale 1278 del 26/10/2007 di presa d’atto del Programma Operativo Regionale 2007-2013 - Parte Competitività – della Regione Liguria;
- Decisione della Commissione di approvazione del Programma C(2007) 5905 del 27/11/2007;
- Delibera CIPE (n° 36 del 15/06/07) di co-finanziamento statale;
- Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
- Regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore “de minimis”;
- Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione, Regolamento generale di esenzione per categoria;
- Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, 2006/C 323/01;
- Decisione C(2007) 5618 def.cor. del 28.11.2007 – Aiuto di Stato N.324/2007 Italia – Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013.

2. Obiettivi

L’azione intende rafforzare la competitività del sistema produttivo attraverso il sostegno all’acquisizione di competenze e strumenti che favoriscano lo sviluppo dell’innovazione nelle piccole e medie imprese (PMI).

3. Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di finanziamento le piccole e medie imprese che esercitano attività diretta alla produzione di beni e/o servizi, singole e associate, anche in forma cooperativa, che abbiano unità operativa interessata all’iniziativa ubicata sul territorio della Regione Liguria, iscritte al registro delle imprese ed attive al momento della presentazione della domanda.

Per la definizione di piccole e medie imprese si fa riferimento ai parametri dimensionali di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005 (allegato B1).

Non possono presentare domanda di finanziamento i Raggruppamenti Temporanei di Impresa.

Sono esclusi dai benefici del presente bando:

- i settori della pesca e dell'acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, della produzione primaria di prodotti agricoli, dell'industria carboniera, dell'industria siderurgica, della costruzione navale e delle fibre sintetiche, in applicazione dei divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie;
- le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- le imprese sottoposte a procedure concorsuali, in stato di liquidazione o che si trovino nelle condizioni di difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02 "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" e del punto 7, art.1 del Regolamento n. 800/2008 (definizione riportata nell'allegato B2).

4. Localizzazione

Gli investimenti ammessi a finanziamento devono interessare strutture operative ubicate nel territorio della Regione Liguria, che risultino regolarmente censite presso la CCIAA.

5. Iniziative ammissibili

Sono finanziate le iniziative proposte da PMI per lo sviluppo dell'innovazione intesa come produzione, assimilazione e sfruttamento con successo della novità nei settori economico e sociale.

Sono considerati ammissibili gli investimenti finalizzati all'introduzione di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, dal punto di vista tecnologico, produttivo, commerciale, organizzativo e gestionale, al miglioramento dell'efficienza produttiva, dell'impatto ambientale, con particolare riferimento a iniziative per lo sviluppo di eco-innovazioni.

Le iniziative devono essere avviate entro 45 giorni dalla data di concessione delle agevolazioni e realizzate entro 18 mesi dalla data di avvio.

Il costo totale dell'investimento agevolabile non può essere inferiore a € 30.000,00.

Tutti gli interventi devono essere già definiti al momento alla presentazione della domanda con un progetto dettagliato dell'investimento previsto e devono essere realizzati entro il termine finale assegnato nel provvedimento di concessione.

L'impresa deve apportare un contributo finanziario pari ad almeno il 25% dei costi ammissibili rappresentato da capitali propri o da finanziamenti perfezionati per atto scritto non agevolati e non assistiti da garanzie pubbliche.

Tale partecipazione non è richiesta per le iniziative agevolate con il contributo "de minimis".

Non sono concedibili aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione.

6. Spese ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le seguenti voci di spesa, suddivise per tipologia di iniziativa:

A) Innovazione tecnologico-produttiva

- A.1 acquisizione di impianti produttivi, macchinari ed attrezzature, di nuova fabbricazione, correlati all'introduzione di innovazioni di prodotto e/o di processo e/o di servizio. Non sono ammissibili i mezzi targati per il trasporto di merci e/o di persone;
- A.2 acquisizione di brevetti, licenze, marchi, programmi informatici connessi al programma di innovazione;
- A.3 consulenze strettamente connesse all'introduzione di innovazione di prodotto e/o di processo e/o di servizio, nel limite del 20% della somma delle voci di cui ai punti precedenti.

B) Innovazione organizzativa

- B.1 spese di consulenza per check-up sulla struttura aziendale per rilevare la situazione presente in azienda per quanto concerne gli approvvigionamenti e la commercializzazione, il ciclo produttivo, le risorse umane e strumentali;
- B.2 spese di consulenza per l'elaborazione di nuovi modelli organizzativi (analisi della redditività, individuazione dei tempi morti di produzione, gestione passaggi, ottimizzazione scarti di produzione, ecc.);
- B.3 spese di consulenza, realizzazione e/o acquisizione di sistemi di rilevazione automatica dei costi aziendali (sistemi di contabilità industriale, di controllo di gestione ecc.);
- B.4 realizzazione o acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi;
- B.5 acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'innovazione organizzativa;
- B.6 spese di consulenza ed investimenti connessi alla realizzazione di progetti di ottimizzazione della logistica;
- B.7 spese per consulenza e certificazione etica-sociale SA 8000;
- B.8 spese per consulenza, certificazione e adeguamento del sistema di qualità aziendale alla nuova normativa comunitaria in materia di certificazione di qualità nonché per il miglioramento della qualità ambientale per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;
- B.9 spese di consulenza per la predisposizione di piani per la realizzazione degli interventi diretti a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, ad esclusione degli adempimenti imposti dalla vigente normativa;
- B.10 spese di consulenza per il supporto all'innovazione in campo ambientale ed energetico;
- B.11 acquisizione di strumenti ed attrezzature connessi all'attuazione del piano di innovazione organizzativa.

C) Innovazione commerciale

- C.1 progetti di apertura di nuovi canali commerciali per via telematica tramite l'acquisizione di un pacchetto completo di prodotti e servizi finalizzati;
- C.2 spese di consulenza per supportare cambiamenti innovativi nell'area commerciale e per il presidio strategico del mercato;
- C.3 spese connesse all'innovazione nella presentazione di prodotti e servizi aziendali quale innovazione di design e marketing;

- C.4 acquisizione di strumenti ed attrezzature connessi all'attuazione del piano di innovazione commerciale;
- C.5 costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della prima partecipazione dell'impresa ad una determinata fiera o mostra.

Sono ammissibili le spese riferite a programmi di investimento avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

In deroga a quanto sopra e limitatamente alle richieste di agevolazione a titolo del regime "de minimis", sono ammissibili le spese riferite a programmi d'investimento avviati a far data dal **1° gennaio 2008**.

Al fine della verifica del rispetto delle suddette condizioni fa fede la data del primo titolo di spesa.

Sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia almeno pari a 516,46 Euro, e purché tali beni siano iscritti a libro cespiti e ammortizzati in più esercizi.

I beni immateriali di cui al punto A.2 devono inoltre essere utilizzati esclusivamente nell'unità locale interessata dall'investimento, devono figurare all'attivo dell'impresa e restare nell'unità locale beneficiaria degli aiuti per un periodo di almeno tre anni dal completamento dell'investimento e devono essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare controllo, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, sul venditore o viceversa. Tale condizione non è applicata per le iniziative agevolate con il contributo "de minimis".

Per tutte le spese è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. e a qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario.

Non sono ammissibili le spese non puntualmente sopra citate ed in particolare:

- per prestazioni effettuate con personale dell'impresa richiedente inclusi il titolare, i soci, gli amministratori e coloro che comunque ricoprono cariche sociali;
- fatturate all'impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto;
- relative al trasferimento a vario titolo della disponibilità di beni tra coniugi, parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale;
- per acquisto di beni usati;
- per acquisto di macchinari, impianti produttivi, attrezzature meramente sostitutivi, ovvero per acquisto di componenti degli stessi non autonomamente funzionali;
- per acquisto di beni a fini dimostrativi;
- gli oneri connessi a contratti di assistenza a fronte di beni oggetto di contributo;
- per consulenze continuative o periodiche, relative agli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità.

I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, ovvero tramite permuta o compensazione, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.

7. Ammissibilità dei contratti di locazione finanziaria (Leasing).

Nel caso di contributo a fondo perduto l'impresa può optare per l'attivazione di contratti di locazione finanziaria (Leasing) sui beni oggetto dell'intervento, secondo la modalità dell' **Aiuto concesso attraverso il concedente (Società di leasing)**.

La società di leasing è il beneficiario diretto del contributo, che viene integralmente riversato all'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria.

L'ammissibilità di tale operazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- il contratto di locazione finanziaria deve comportare una clausola di acquisto oppure prevedere una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;
- in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minimo, senza la preventiva approvazione della Filse S.p.A., la società di leasing si obbliga a restituire la parte di sovvenzione corrispondente al periodo residuo;
- la spesa ammissibile a finanziamento è costituita dall'acquisto del bene, comprovato da fattura quietanzata o da documento contabile avente forza probatoria equivalente; l'importo massimo ammissibile a finanziamento non deve superare il valore di mercato del bene dato in locazione finanziaria;
- non costituiscono spese ammissibili tutte le spese connesse al contratto, quali: tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
- il contributo versato alla società di leasing deve essere utilizzato interamente a vantaggio dell'impresa, mediante la riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale; a tal fine la società di leasing deve dimostrare che il beneficio dell'aiuto sia trasferito integralmente all'impresa elaborando un piano di trasferimento del contributo da inviare all'impresa ed alla F.I.L.S.E.S.p.A.

La vendita e locazione finanziaria nella forma del lease-back non è ammessa.

8. Intensità e forma dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa da F.I.L.S.E. S.p.A., entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili, secondo le modalità e le misure di seguito indicate.

1. Relativamente alle iniziative a valere sulla tipologia **"Innovazione tecnologico-produttiva"** l'agevolazione è concessa, a scelta del richiedente, alternativamente, nella forma di:

A) prestito concesso a tasso agevolato pari allo 0,5% annuo, nella misura fino al 75% della spesa ammessa, di importo non superiore a 750.000 euro (euro settecentocinquantamila). La durata del rimborso è fissata in 5 anni con rate costanti, ai quali potrà essere sommato un periodo di preammortamento non superiore a quello fissato per la realizzazione dell'investimento.

La concessione del prestito agevolato sarà effettuata previo rilascio di idonee garanzie personali e/o reali o di fidejussioni bancarie o assicurative o rilasciate da Enti pubblici o da Consorzi di garanzia collettiva fidi, finalizzate alla restituzione del prestito.

L'intensità di aiuto, che la singola impresa otterrà in termini di abbuono del tasso di interesse non potrà superare i seguenti massimali di aiuto:

Ubicazione dell' unità locale interessata all'investimento	Dimensione dell'impresa	
	Piccola	Media
area in deroga ex art. 87.3.c. del Trattato U.E.	30% ESL	20% ESL
area non in deroga ex art. 87.3.c. del Trattato U.E.	20%	10%

B) contributo a fondo perduto calcolato come unica percentuale delle spese determinata sulla base delle tipologie di spesa ammessa, tenendo conto dei seguenti criteri:

- relativamente alle spese di consulenza, il contributo è determinato nella misura del 50% dei relativi costi ammissibili;
- relativamente alle altre voci di spesa, il contributo è determinato - in relazione alla dimensione dell'impresa beneficiaria e all'ubicazione dell'unità locale oggetto dell'investimento – nelle seguenti misure, espresse in percentuale della spesa ammessa:

Ubicazione dell' unità locale interessata all'investimento	Dimensione dell'impresa	
	Piccola	Media
area in deroga ex art. 87.3.c. del Trattato U.E.	30% ESL	20% ESL
area non in deroga ex art. 87.3.c. del Trattato U.E.	20%	10%

L'importo del contributo a fondo perduto massimo concedibile non può superare **200.000 euro (euro duecentomila)**.

Gli aiuti in questione rispettano tutte le condizioni previste dal “Regolamento CE n.800/2008 della Commissione del 6/8/2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale C.E. del 9.8.2008 e pertanto è esente dall'obbligo di notifica all'Unione Europea.

C) Un aiuto in “de minimis”, consistente in un contributo a fondo perduto, nella misura del 30% della spesa ammessa.

Per regime “de minimis” si intende, ai sensi di quanto previsto dal “Reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE sugli aiuti di importanza minore”, pubblicato sulla GUCE del 26/12/2006, un aiuto nel limite massimo di € 200.000 nell'arco di tre esercizi. L'impresa beneficiaria assume l'onere di verificare che qualsiasi ulteriore aiuto supplementare, sempre a titolo di “de minimis”, non comporti il superamento del suddetto limite di € 200.000. Inoltre l'impresa deve comunicare, all'atto della presentazione della domanda, informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti “de minimis”, dalla stessa ricevuti nei due esercizi finanziari precedenti e in quello in corso (ente concedente, data di concessione e importo).

Secondo quanto disciplinato dal citato Regolamento, nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada il limite massimo di contributi che la stessa può ottenere a titolo di regime “de minimis” è ridotto a 100.000 euro.

2. Relativamente alle iniziative a valere sulle tipologie “**Innovazione organizzativa**” e “**Innovazione commerciale**” l’agevolazione è concessa nella forma di contributo a fondo perduto a titolo “de minimis” nella misura del 30% della spesa ammessa, secondo quanto previsto dalla citata disciplina comunitaria (Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione).

Le agevolazioni **non sono cumulabili** con altri aiuti di stato relativamente agli stessi costi ammissibili, ad eccezione di eventuali agevolazioni a valere su fondi di garanzia pubblici, fino alla concorrenza delle intensità massime di aiuto consentite dalle vigenti normative dell’Unione Europea.

9. Presentazione delle proposte

La domanda di ammissione al finanziamento deve essere redatta esclusivamente sui moduli reperibili presso la FI.L.S.E. S.p.A. o direttamente scaricabili dal sito Internet www.filse.it o in conformità agli stessi, compilati in ogni parte e completi di tutta la documentazione richiesta.

La domanda deve essere prodotta in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa richiedente e deve essere spedita, a pena di irricevibilità, a mezzo raccomandata, indirizzandola a:

Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A.

Via Peschiera, 16

16122 Genova

Sulla busta deve essere apposta la seguente dicitura:

P.O.R. LIGURIA (2007-2013) – ASSE 1 INNOVAZIONE E COMPETITIVITA’

Azione 1.2.3 “Innovazione”

Le domande devono essere presentate dal **2 marzo al 3 giugno 2009**.

Le richieste pervenute a FI.L.S.E. S.p.A. non sottoscritte con firma autografa, sono comunque restituite al mittente.

Le domande spedite al di fuori dei termini stabiliti non verranno prese in considerazione.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data del timbro postale di spedizione della raccomandata.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda a valere sul presente bando entro i termini di apertura dello stesso.

La domanda può concernere uno o più delle tipologie di iniziative di cui al punto **6**.

10. Documentazione obbligatoria

La domanda, da presentare utilizzando il modulo di cui all’allegato A, deve essere corredata dai seguenti documenti:

- A. relazione illustrativa dell'impresa e dell'intervento proposto (allegato A1), anche mediante supporto informatico;
- B. certificato di iscrizione alla CCIAA, rilasciato in data non antecedente a sei mesi dalla data di presentazione della domanda, da cui risulti:
- la regolare iscrizione dell'impresa al Registro delle imprese;
 - che l'impresa è attiva;
 - l'unità locale ubicata nel territorio regionale nella quale si intende svolgere il progetto;
 - l'attestazione che negli ultimi cinque anni non è pervenuta a carico della società dichiarazione di fallimento, amministrazione coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata;
 - la composizione degli organi sociali;
 - nel caso in cui il contributo richiesto sia superiore a € 154.937,07, nulla osta antimafia;
- C. per l'acquisto di beni copia dei preventivi di spesa o delle fatture;
- D. per l'acquisizione di consulenze, copia dei preventivi o dei contratti in cui siano indicati chiaramente:
- i parametri identificativi del servizio;
 - numero di giorni/uomo stimati necessari per l'espletamento della consulenza, il costo giornaliero per ciascun consulente che effettuerà la prestazione e l'articolazione dettagliata per ciascuna fase delle attività;
- Qualora, in caso di spese già effettuate, le fatture o i contratti in esame non contengano gli elementi sopracitati, gli stessi dovranno essere inseriti in una relazione da redigere a cura del fornitore del servizio;
- E. curriculum vitae e/o presentazione del soggetto individuato per la realizzazione della consulenza;
- F. nel caso di prima partecipazione dell'impresa ad una determinata fiera o mostra, copia del preventivo o del contratto per la locazione, installazione e gestione dello stand;
- G. dichiarazione per l'attribuzione del punteggio (allegato A2);
- H. ultimo bilancio approvato ovvero, per le imprese non tenute alla redazione del bilancio, ultima dichiarazione dei redditi;
- I. documentazione concernente la disponibilità dell'immobile nel quale è realizzato il progetto.

Circa la disponibilità dell'immobile l'impresa richiedente, alla data di presentazione della domanda, deve comprovare di avere la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, degli immobili dell'unità produttiva ove viene realizzato il programma, documentando la stessa con idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del Codice Civile. A tale data, gli atti o i contratti relativi ai detti titoli di disponibilità devono risultare obbligatoriamente già registrati. Tuttavia, nel caso di rogito notarile in corso di registrazione alla data sopra prescritta, dovrà essere presentata, unitamente alla copia dell'atto stipulato, una dichiarazione del notaio rogante attestante appunto che lo stesso atto è in corso di registrazione.

In caso di locazione finanziaria dovrà inoltre essere allegata la seguente documentazione:

1. domanda da parte della società di leasing redatta sulla base del fac-simile di cui all'allegato A3;
2. preventivo o fattura quietanzata relativi al bene oggetto di fornitura;

3. schema di contratto o contratto tra la società di leasing e l'impresa utilizzatrice, che deve prevedere la clausola di acquisto del bene.

11. Istruttoria e criteri di valutazione

L'istruttoria delle domande viene effettuata dalla F.I.L.S.E. S.p.A. con procedura valutativa a sportello. L'ordine cronologico viene determinato dalla data di spedizione delle domande, e nel caso di più domande spedite nella stessa data si procederà, per l'inserimento nell'elenco cronologico, al sorteggio in presenza di notaio.

Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della legge regionale 6/6/1991, n. 8 e del relativo regolamento di attuazione (Reg. regionale 4 luglio 1994 n. 2).

Il primo atto del procedimento è costituito dalla comunicazione di avvio dello stesso che il responsabile del procedimento trasmetterà al richiedente entro il decimo giorno successivo al ricevimento della domanda.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 2, comma 5, del Regolamento regionale n. 2 del 1994 alle domande irregolari ed incomplete sarà assegnato per il perfezionamento, dal responsabile del procedimento, un termine perentorio di 15 giorni oltre il quale la domanda sarà considerata inammissibile. Qualora nel corso dell'istruttoria si renda necessaria l'integrazione dei dati e delle informazioni fornite dal richiedente il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del regolamento regionale n. 2 del 1994, provvederà alla specifica richiesta assegnando un termine perentorio di 15 giorni trascorso il quale il progetto verrà valutato sulla base della documentazione agli atti.

L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda, con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni.

In caso di esito negativo dell'istruttoria F.I.L.S.E., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, ai sensi dell'art. 6 della Legge 15/2005, tempestivamente all'impresa i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Per le domande valutate positivamente, nella comunicazione saranno evidenziate le spese ammesse e quelle escluse, con la determinazione del totale dei costi ammissibili del progetto.

Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi dell'art. 23 e seguenti della legge regionale 6/6/91, n. 8 e successivo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Le domande saranno selezionate in due fasi, al fine di valutare:

- l'ammissibilità formale della domanda;
- il merito del progetto proposto a finanziamento.

Prima Fase: valutazione di ammissibilità formale

I criteri relativi alla fase di verifica dell'ammissibilità formale della domanda corrispondono ad altrettanti requisiti di procedibilità della fase istruttoria. Pertanto, l'assenza di uno dei requisiti richiesti comporta la conclusione del procedimento e la inammissibilità della domanda.

In tale fase l'istruttoria sarà tesa a verificare:

1. il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda e completezza della documentazione allegata;
2. i requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al potenziale beneficiario;
3. la tipologia e la localizzazione dell'intervento coerenti con le prescrizioni del bando;
4. il cronogramma di realizzazione dell'intervento compatibile con i termini fissati dal bando;
5. il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e delle prescrizioni del bando;
6. il rispetto della soglia di costo minimo ammissibile.

Seconda Fase: Valutazione del merito del progetto

Le domande ritenute ammissibili, sono sottoposte alla successiva valutazione di merito.

Nella fase di valutazione del merito del progetto proposto a finanziamento, il giudizio è di tipo "qualitativo" e comporta l'attribuzione di un punteggio, assegnato sulla base dei criteri sotto individuati, che determina l'ammissione/non ammissione a finanziamento.

Saranno ritenute ammissibili al finanziamento le domande il cui esame di merito in ordine ai sottoportati criteri n. 2 e 7, abbia esito positivo – con una valutazione quindi almeno sufficiente – e che conseguano comunque un punteggio minimo uguale a 15 in relazione ai criteri sottoelencati.

N.	Criterio	Elementi di valutazione	Punteggio
1	Impatto occupazionale diretto, con particolare riferimento all'inserimento lavorativo di persone appartenenti a categorie svantaggiate e deboli rispetto al mercato del lavoro	Posti di lavoro creati a tempo indeterminato • da 1 a 2 unità • da 3 a 4 unità • superiore a 4 unità Qualora si tratti di contratti di lavoro a tempo determinato (per un periodo minimo di 3 anni), i punteggi sopra indicati saranno ridotti del 50%. L'inserimento lavorativo di anche una persona appartenente a categorie svantaggiate e deboli rispetto al mercato del lavoro comporta l'attribuzione di una maggiorazione di punteggio pari a :	2 3 4 2
2	Valutazione tecnico-economica del progetto, con particolare riferimento al grado di innovatività, alle ricadute sulla competitività dell'impresa, alla congruenza tra finanziamento richiesto e risultati attesi.	Valutazione: • Sufficiente • Discreta • Buona	5 7 9
3	Potenzialità di mercato dei risultati del progetto e vantaggi competitivi indotti.	Valutazione: • Sufficiente • Discreta • Buona	1 2 4
4	Intervento realizzato in ambito distrettuale e/o di filiera produttiva ad alto contenuto tecnologico– ambientale.	Realizzazione dell'intervento in almeno uno di tali ambiti: • no • sì	0 3

N.	Criterio	Elementi di valutazione	Punteggio
5	Utilizzo di tecnologie eco-compatibili che migliorano la sostenibilità ambientale delle produzioni e l'efficienza energetica.	Utilizzo di tecnologie eco-compatibili: - No - Si	0 3
6	Numero e ruolo delle PMI coinvolte.	Numero di PMI coinvolte: n. 2 imprese - da 3 a 5 imprese - superiore a 5 imprese	2 3 4
7	Qualifica, idoneità ed esperienza dei soggetti individuati per la realizzazione del progetto.	Valutazione: - Sufficiente - Discreta - Buona	5 7 9
8	Continuità di esperienze che hanno prodotto risultati positivi sulla base di valutazioni affidabili.	Continuità di esperienza, sia propria che di soggetti esterni: - No - Si	0 1
9	Capacità del progetto di generare nuovi posti di lavoro qualificati di ricerca all'interno delle imprese e di innescare processi di generazione di conoscenze e competenze all'interno delle imprese con priorità per l'occupazione femminile e giovanile (ricercatori).	Posti di lavoro qualificati creati a tempo indeterminato / determinato (per un periodo minimo di 3 anni): 1 unità - più di una unità Nel caso di inserimento lavorativo di giovani fino ai 30 anni e/o donne si ha una maggiorazione di punteggio pari a :	2 4 2

Per l'attribuzione del punteggio relativo ai posti di lavoro creati (criteri 1 e 9), il periodo di riferimento è quello decorrente dalla data di avvio del progetto fino ai 12 mesi successivi alla conclusione dell'intervento.

Per le verifiche tecniche sui progetti presentati sia in fase di istruttoria sia in fase di monitoraggio successiva all'accoglimento della domanda, F.I.L.S.E. S.p.A. si avvale di esperti esterni in materia.

12. Erogazione dell'agevolazione

Il contributo calcolato sulle spese complessivamente ammesse è erogato secondo le seguenti modalità:

- 1) eventuale anticipo pari al 35% del contributo concesso, previa presentazione di una polizza bancaria o assicurativa secondo lo schema di cui all'Allegato B3 per un importo pari all'anticipo stesso, che sarà svincolata contestualmente all'erogazione del saldo;
- 2) erogazione di un acconto, nella misura del 50% del contributo concesso, al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il 50% del progetto ammesso, previa presentazione della seguente documentazione di spesa:
 - A. fotocopia delle fatture corredate da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni contenente:
 - l'elenco riepilogativo delle fatture, nel quale deve essere indicato il numero, la data, il fornitore, la descrizione del bene o del servizio acquisito e del relativo importo al netto di I.V.A.;

- l'attestazione della conformità delle copie di fatture esibite ai documenti originali, con l'attestazione che questi ultimi sono fiscalmente regolari e che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa finanziata;
 - l'attestazione che le fatture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti e abbuoni, né emesse note di credito, al di fuori di quelli già evidenziati;
 - l'attestazione che le fatture non sono state emesse da altra impresa che si trovi con la richiedente, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto;
 - l'attestazione che le fatture non sono riferite al trasferimento a vario titolo della disponibilità di beni mobili e immobili tra coniugi, parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale;
- B. per le sole prestazioni consulenziali, copia contratti di affidamento incarico;
- 3) saldo ad ultimazione dell'investimento, previa presentazione della documentazione finale di spesa.
- La documentazione finale di spesa è costituita da:
- A. fotocopia delle fatture corredate da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni contenente:
- l'elenco riepilogativo delle fatture, nel quale deve essere indicato il numero, la data, il fornitore, la descrizione del bene o del servizio acquisito e del relativo importo al netto di I.V.A.;
 - l'attestazione della conformità delle copie di fatture esibite ai documenti originali, con l'attestazione che questi ultimi sono fiscalmente regolari e che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa finanziata;
 - l'attestazione che le fatture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti e abbuoni, né emesse note di credito, al di fuori di quelli già evidenziati;
 - l'attestazione che le fatture non sono state emesse da altra impresa che si trovi con la richiedente, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto;
 - l'attestazione che le fatture non sono riferite al trasferimento a vario titolo della disponibilità di beni mobili e immobili tra coniugi, parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale;
- B. per le sole prestazioni consulenziali, copia contratti di affidamento incarico;
- C. relazione illustrativa sul programma, sui risultati ottenuti e sui costi sostenuti;
- D. documentazione relativa all'eventuale assunzione dei lavoratori previsti;
- E. documentazione illustrativa dei risultati conseguiti per ciascun servizio consulenziale acquisito.

13. Obblighi del beneficiario

E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari del contributo di:

- a) avviare l'iniziativa entro 45 giorni dalla data di concessione dell'agevolazione e darne tempestiva comunicazione a F.I.L.S.E. S.p.A.;

- b) eseguire l'intervento nel termine stabilito nel provvedimento di concessione, conformemente alla proposta approvata;
- c) comunicare a F.I.L.S.E. S.p.A. eventuali variazioni o modifiche sostanziali nei contenuti dell'intervento finanziato; sono ammesse variazioni, nel limite massimo del 20% delle singole voci di spesa ammesse a finanziamento, e purché non alterino le finalità dell'intervento, fermo restando che, a consuntivo, la spesa di investimento totale realizzata non potrà comunque risultare inferiore al 60% di quella ammessa all'agevolazione;
- d) dare immediata comunicazione a F.I.L.S.E. S.p.A. qualora intendano rinunciare all'esecuzione parziale o totale del progetto finanziato;
- e) fornire a F.I.L.S.E. S.p.A. e alla Regione, durante la realizzazione, i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per i **5 anni** successivi al completamento dell'intervento, i dati relativi agli indicatori socio - economici volti a valutare gli effetti prodotti;
- f) conservare a disposizione della Regione per un periodo di **10 anni** dalla data di erogazione del contributo, la documentazione originale di spesa;
- g) (in caso di investimento effettuato nelle aree ex 87.3 c) mantenere l'investimento nelle aree in deroga della Regione per almeno tre anni dal completamento dell'intervento. Ciò non osta alla sostituzione di impianti e attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nell'area interessata per tale periodo.
- h) menzionare, in ogni documento in formato elettronico o cartaceo prodotto nelle attività di divulgazione del progetto, il cofinanziamento con le risorse del POR CRO Regione Liguria 2007-2013;
- i) dare comunicazione a F.I.L.S.E. S.p.A. dell'avvenuta assunzione dei lavoratori oggetto di attribuzione di punteggio.

Nel caso in cui un'impresa intenda trasferire, tramite contratto di affitto o atto di conferimento, fusione, scorporo, scissione o cessione, un ramo di azienda o la gestione della stessa, deve avvisare tempestivamente F.I.L.S.E. S.p.A. ed avanzare una specifica istanza tesa al mantenimento della validità della domanda di agevolazione o dell'eventuale provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità ed alle spese ammesse del programma dalla stessa presentato, fermo restando l'obbligo che l'impresa subentrante possieda tutti i requisiti per l'ammissibilità ai benefici del bando.

Ai fini di cui sopra il soggetto interessato, insieme all'istanza per il mantenimento della domanda di agevolazione o dell'eventuale provvedimento di concessione del contributo deve fornire:

- nel caso di affitto d'azienda o di un ramo d'azienda:

1. copia registrata del contratto che evidenzia compiutamente anche le attività produttive e/o servizi interessati dal trasferimento, gli elementi che assicurino il mantenimento della organicità e funzionalità del programma da agevolare o agevolato e gli interventi oggetto di contributo interessati dal trasferimento medesimo nonché l'impegno da parte del locatario al pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione delle agevolazioni di cui al presente bando assumendo al contempo piena responsabilità in ordine al mancato rispetto degli stessi;
2. dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante dell'impresa locataria con la quale si aggiornano/integrano i dati e le informazioni indicate nel progetto e dalla quale si evincono le

motivazioni che stanno alla base della stipula del contratto d'affitto nonché tutte le ulteriori notizie o informazioni utili alla valutazione;

- *nel caso di conferimento, cessione, scissione, scorporo e fusione d'azienda o di un ramo d'azienda:*

1. dichiarazione dell'impresa titolare della domanda di agevolazioni in relazione all'operazione di trasferimento d'azienda mediante atto di conferimento, scorporo, scissione, fusione o cessione di ramo d'azienda, con esplicitazione delle attività riferite al progetto;
2. dichiarazione dell'impresa destinataria del trasferimento in relazione all'operazione di trasferimento d'azienda mediante atto di conferimento, scorporo, scissione, fusione o cessione di ramo d'azienda, con esplicitazione di accettazione delle attività riferite al progetto;
3. copia dell'atto notarile con timbro di registrazione o titolo equipollente, relativo all'operazione straordinaria d'azienda nel quale risulti evidente il trasferimento delle attività relative al progetto finanziato.

In entrambi i casi si richiede la visura camerale ed il certificato CCIAA con vigenza della nuova impresa destinataria del contributo.

Le comunicazioni sopra descritte dovranno pervenire a F.I.L.S.E. S.p.A. entro 30 giorni dalla data di registrazione dell'atto.

Nel caso in cui tali variazioni intervengano prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, si provvederà ad avviare nuovamente l'iter istruttorio.

Nel caso in cui tali variazioni intervengano successivamente l'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni F.I.L.S.E. S.p.A. espletterà le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse.

Qualora gli interessati omettano di avvertire la F.I.L.S.E. S.p.A. secondo le modalità ed i tempi sopra descritti si procederà con la revoca del progetto o dei benefici riconosciuti.

14. Revoche

La revoca dell'agevolazione sarà deliberata dalla F.I.L.S.E. S.p.A. nei casi in cui:

1. il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
2. il beneficiario abbia ottenuto per lo stesso intervento, altre agevolazioni previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatta salva la possibilità di cumulo previste nel presente bando;
3. il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;
4. il beneficiario non abbia confermato a consuntivo i dati di progetto per i quali in sede di istruttoria è stato assegnato il relativo punteggio, e risultando così il punteggio complessivo inferiore a quello minimo stabilito per la finanziabilità del progetto;
5. dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze dell'impresa beneficiaria.

Nel caso in cui il progetto non venga ultimato entro i termini prescritti, la F.I.L.S.E. S.p.A. effettuerà la revoca parziale dell'agevolazione relativa ai titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta

salva ogni determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'intervento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l'altro, l'ammontare della somma da recuperare nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il beneficiario del contributo.

La procedura di revoca comporterà, nei casi in cui il beneficiario abbia ottenuto l'anticipo del contributo, il recupero dello stesso, gravato degli interessi calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.

15. Controlli

I competenti Organi comunitari, statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità al progetto finanziato.

L'Amministrazione regionale provvede altresì, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. cit., tra i benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ferma restando quanto previsto dall'art. 76 dello stesso D.P.R. in materia di sanzioni penali da applicarsi al soggetto dichiarante.

16. Misure di salvaguardia

Per gli interventi oggetto di concessione del contributo, la Regione non assume responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e attuatori, della rispondenza degli stessi interventi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti degli incarichi professionali, di approvazione dei progetti, di modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori, ivi compresi gli eventuali servizi e forniture accessori e dei relativi adeguamenti normativi.

Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo ai soggetti beneficiari dei contributi e, in caso di inadempienze, i contributi relativi agli interventi potranno essere revocati.

17. Informativa ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003

Si informa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.